



***Uno sguardo di insieme sulla riforma del processo civile  
Decreto Legislativo 14 ottobre 2022 n.149***

**Napoli Centro Direzionale - Biblioteca Girolamo Tartaglione**

**Giovedì 10 novembre 2022 - Ore 15,00**

**Tavola rotonda**

# Gli istituti del processo civile telematico

ANTONELLA CIRIELO - DIRETTIVO SCUOLA  
SUPERIORE MAGISTRATURA

# IL PROCESSO CIVILE TELEMATI CO

Alla luce del decreto legislativo **10/10/2022, n.149**

**Gazzetta Ufficiale:** 17/10/2022, n. 243

in attuazione della legge delega 26 novembre  
2021, n. 206

**ANTONELLA CIRIELO - DIRETTIVO SCUOLA  
SUPERIORE MAGISTRATURA**

# La legge delega ed i suoi obiettivi principali: EFFICIENZA PROCESSO



## **LEGGE 26 novembre 2021 , n. 206**

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)

Vigente al : 11-10-2022

ANTONELLA CIRIELO - DIRETTIVO SCUOLA  
SUPERIORE MAGISTRATURA



# L'efficienza

Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di **obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile**, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

+

•

○

# OBIETTIVI DELEGA PCT (principali)

- **1. riordino e implementazione** del PCT(art. 1 comma 17 lett. h)
- **2. deposito telematico esclusivo**, e superamento (per il deposito) della PEC (la cui utilizzabilità, come adeguata al regolamento EiDAs al recapito elettronico qualificato, resta ferma per comunicazioni e notifiche)
- **3. attestazione di conformita'** per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;
- **Notifiche telematiche obbligatorie** dell'avvocato e residuali dell'UFF GIUD

+

•

○

# Segue OBIETTIVI DELEGA PCT (principali)

- UDIENZE A DISTANZA
- TRATTAZIONE SCRITTA
- CHIAREZZA E SINTETICITA' ATTI
- LIMITI ATTI (STRUTTURAZIONE IN CAMPI)
- CONTRIBUTO UNIFICATO CON PAGAMENTO TELEMATICO E PROVA TELEMATICA

# OBIETTIVI DELEGA SU NOTIFICHE

Ferma l'idea del riordino nella normativa del PCT, la legge delega aveva stabilito che per coloro che sono obbligati ad avere un domicilio digitale (risultante da pubblici elenchi) o che volontariamente se ne dotino ai sensi della nuova normativa introdotta dal CAD, la notifica dovesse essere eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo PEC (ART. 1 COMMA 20 LETT.A)

Che, poi, se la PEC, per ragioni che dipendessero dalla omessa cura del domicilio digitale da parte del destinatario, non riuscisse ad andare a buone fine, si potesse provvedere ugualmente telematicamente, utilizzando l'area web riservata di cui all'art. 359 del codice della crisi di impresa (allo stato ancora non realizzata)

L'art. 359 del CODICE CRISI IMPRESA PREVEDE CHE 1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6 bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

+

o

# Art. 359 codice crisi impresa

•

- 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
- a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
- b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
- c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
- d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
- e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
- f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;
- g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.
- h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

# COME è STATA ATTUATA LA DELEGA

Deposito telematico obbligatorio, con abbandono della PEC (conservata, però, come adeguata all'EiDas per comunicazioni e notifiche) collocate nelle disp. Att. Nuovo titolo V ter)

Notifica telematica telematica dell'avvocato obbligatoria, ma non troppo ... (limitazione rispetto alla delega)  
Collocazione di richiami alla disciplina esterna (legge 53/1994)

Attestazioni di conformità riordinate e collocate nel codice (tit. V ter capo II disp att)

Sinteticità e chiarezza  
Udienze a distanza, trattazione scritta

n.b. Problemi di disciplina transitoria

# Chiarezza, sinteticità e limiti (legge delega art. 1 comma 17 lett. d) ed e)

## CHIAREZZA E SINTETICITA' DEGLI ATTI

d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese



COME  
Conciliare  
l'inconciliabile?

Libertà delle forme  
Violazione del rispetto  
delle specifiche  
tecniche di  
forma/criteri e limiti  
redazionali e schema  
informatico dell'atto

# Chiarezza e sinteticità (legge delega art. 1 comma

- La scelta del legislatore delegato è stata di intervenire nel codice di procedura civile, aggiungendo un inciso all'art. 121 c.p.c. e integrandone la rubrica e incidere, altresì, nell'art. 46 delle disp. di attuazione.
- art. 121. Libertà di forme. **Chiarezza e sinteticità degli atti**  
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
- **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico**

# I limiti.. (previsti dalla delega)

d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita', stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei **limiti** stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validita' degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui **limiti** e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e **limiti** redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;

# Art. 46 disp att forma e criteri di redazione atti giudiziari (attuazione della delega)

- (omissis)

- «Quando sono **redatti in forma di documento informatico**, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
- Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
- Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, **definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.** Con il medesimo decreto sono stabiliti i **limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.** Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.
- Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto **non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.**
- **Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.»;**

# Udienze con collegamenti audiovisivi

## art. 127 terzo comma, 127 bis c.p.c art- 196 duodecies

- all'articolo 127, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;

### • Art. 127

#### • (*Udienza mediante collegamenti audiovisivi*)

- Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
- Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
- Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

# Trattazione scritta art. 127 ter

- *(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)*
- L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
- Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
- Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
- Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.».

Molte sono le discussioni sollevate dall'art. 127 ter e dal modo in cui concretamente articolare i termini.

- Questioni interpretative (rinvio)
- Sugli aspetti informatici: è urgente che il ministero, attraverso le strutture apposite (DGSIA) provveda all'aggiornamento dell'applicativo, istituendo un evento specifico, anche per ragioni statistiche oltre che organizzative e processuali.

# Altre disposizioni contenute nel neonato CAPO V- TER delle disp att (196 quater e SS) (con abrogazione di norme del 179/2012: 16 bis, septies, decies e undecies)

- La norma **sui depositi** ( che prima era nel 179/2012, art. 16 bis) ora nel 196 quater disp. Att.
- La norma (già vista) sulla **forma dell'atto del processo** quando redatto informato elettronico (art. 196 quinquies, recepisce indicazioni prima contenute anche nelle norme secondarie, dm 44/2011 su deposito nel fasc. inf. e firma digit.)
- Il **perfezionamento del deposito** nel 196 sexies (prima era nel 179/2012, art. 16 bis)
- Il regime delle **copie cartacee** di atti depositati con modalità telematiche (art. 196 septies,) con rinvio al regolamento

**Il capo I del titolo V ter disp att.**  
**Disposizioni relative alla giustizia digitale**  
**Degli atti e dei provvedimenti**

Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti (era 16 bis)

- . - Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi **compresa la nota di iscrizione a ruolo**, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. **Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.**
- Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.
- Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
- **Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.**

# Art. 196-quinquies (norme che si trovavano, prima, nel dm 44/11)

- (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico). - L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
- In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
- Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
- Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
- Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

# Art. 196-sexies (prima era nell'art. 16 bis comma 5)

- (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche). - Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

# Art. 196-septies (prima era 16 bis comma 9)

- (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). - Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
- Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

# Attestazioni di conformità : realizzato il riordino delle disposizioni nell'ambito del titolo V ter introdotto nelle disp. att. Con estensione alla attestazione verso e da uff. giud.

- Realizzato il riordino introducendo il CAPO II nelle disp att. «Della conformità delle copie agli originali»
- Art. 196-octies (omissis)
- Art. 196-novies (omissis)
- Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario)
- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, **quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica**, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, **attestano la conformità della copia all'atto detenuto**. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

# Per i depositi, riordino e attuazione delega con obbligatorietà dal 1 gennaio anche per la Cassazione (tranne per il deposito dei dipendenti PA rinviato a giugno)

- Art. 196-*quater*

- *(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)*

- Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e **alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.** Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
- Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.
- Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
- Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

# I sistemi malfunzionanti (196 quater comma 4)

- il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio, nonché che con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.
- La disposizione, che costituisce l'estensione di quella contenuta al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché adattamento al criterio di delega di quella contenuta al comma 8 del medesimo articolo, costituisce attuazione del criterio di delega di cui all'ultima parte del comma 17, lettera a), della legge n. 206 del 2021 (*“spett[a] al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema”*).

# Invece sul versante penale..

- «Art. 175-bis
- *(Malfunzionamento dei sistemi informatici)*
- 1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.
- 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
- 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
- 5.-Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.».

# Le NOTIFICHE TELEMATICHE

- Il principio di delega di cui all'art. 1, co. 20, L. 206/2021, ha statuito chiaramente che le stesse debbano essere obbligatorie e che se ne debba occupare l'avvocato in maniera principale.
- Si passa dalla mera facoltà per l'avvocato, che poteva scegliere se eseguire le notificazioni in modalità tradizionale o avvalersi della notifica via PEC
- DIVENTA RESIDUALE la notifica tradizionale e dell'Ufficiale giudiziario (anche se la delega è stata ristretta in fase di attuazione).

# Le scelte sulle notifiche (prima lettura)

- Il legislatore in parte agisce sul codice, in parte sulla legge 53/1994

## Modifiche al codice di procedura civile

- Art. 136 c.p.c. (**RIGUARDA LE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA**, resta fermo il 16 del 179/2012, si sceglie sul punto di non riordinare, eliminato solo il riferimento al telefax)
- Art. 137. Notificazioni. Si ribadisce il testo previgente Fino al comma 5 (**salvo aggiungere l'avvocato nel comma 2** oltre all'UG)
- Dal comma 6 si rinvia alla legge speciale (la legge 53/1994 opportunamente modificata con l'inserimento dell'art. 3 ter)

# Art. 137 comma 5 e 6

5. L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge (**si intende, la legge 53/1994**).

6- L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato **se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.»;

# Segue su comma 6.

- Sempre nel 137 C.P.C., il comma sei, poi disciplina il caso(residuale ma non troppo) in cui l'ufficiale giudiziario procede alla notifica su richiesta dell'avvocato se questi
- « non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge»
- Oppure se l'avvocato, che doveva eseguirla con quelle modalità, dichiara che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
- Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.»;
- A questi due casi si deve aggiungere quello che si trova nell'art. 3 ter della legge 53/1994, ossia la notifica a soggetti diversi da professionisti e imprese dotati di domicilio digitale obbligatorio o elettivo per i quali, pure essendo imputabile l'impossibilità di recapitare le pec, non si va all'area web ma si va alla notifica con vie ordinarie.

# In sintesi quando c'è l'obbligo per l'avvocato di procedere alla notifica telematica c'è il divieto dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica

- l'ufficiale giudiziario può eseguire la notificazione su richiesta dell'avvocato soltanto l'avvocato non è obbligato, in base alla legge, a procedere personalmente mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dalla legge (quale l'inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al nuovo articolo 3-ter della legge n. 53 del 1994).
- L'area di notifica dell'Ufficiale Giudiziario, si ricava dunque per relationem.
- Certamente ci saranno i casi in cui l'avv. Non può procedere perché il destinatario non dispone di un domicilio digitale.
- Vi saranno poi i casi in cui teoricamente l'avvocato poteva procedere, perché il destinatario disponeva di domicilio digitale, ma non è andata a buon fine, e non si ricadeva nei casi in cui doveva procedere mediante inserimento nell'area web
- **Si prevede, in tale ipotesi, che l'avvocato debba formulare una dichiarazione formale, di cui l'ufficiale giudiziario dà atto nella relata di notifica;**

# Il principio di delega cosa prevedeva?

- *(“a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie; c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario”).*

# Un piccolo passo indietro per individuare lo scostamento rispetto alla delega

- La legge delega prevedeva la notifica telematica obbligatoria dell'avvocato in due casi:
- A.DOMICILIO DIGITALE OBBLIGATORIO per LEGGE è quello dei soggetti che hanno l'obbligo di avere un domicilio digitale (ossia un indirizzo pec)
- B.DOMICILIO DIGITALE ELETTIVO è quello dei soggetti che, pur non avendo l'obbligo, se ne dotano, iscrivendosi volontariamente al registro INAD (6 quater), in altre parole i privati e i professionisti e le imprese non obbligati.
- E' il caso di ricordare che i professionisti e le imprese di cui alla lettera A sono automaticamente inseriti nell'INAD (v. art. 6 quater del CAD e linee guida rilasciate recentemente dall'AGID).
- La legge delega in entrambi i casi disponeva testualmente che la notifica doveva essere eseguita dall'avvocato esclusivamente telematicamente, ossia a mezzo pec.

# La scelta: il nuovo articolo 3-ter l. n. 53 del 1994

- Al primo comma si è quindi previsto l'obbligo, in capo all'avvocato, di notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, ovvero nel caso in cui, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale.

# Segue 3 ter

- Il secondo comma prevede che se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo (ad esempio, perché la casella di posta del destinatario è piena), l'avvocato è tenuto ad eseguire la notificazione mediante inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento.
- In tale ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Tale ipotesi è stata tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge ad iscriversi nel registro INI-PEC (in particolare, imprese o professionisti), dal momento che a tali soggetti si rivolge la piattaforma di cui si è detto.

# Segue 3 TER

- Nel caso in cui, invece, il destinatario sia soggetto non tenuto ad iscriversi ad INI-PEC ma che volontariamente ha eletto il proprio domicilio digitale, e la notifica **NON SIA POSSIBILE PER CAUSA A LUI IMPUTABILE**, sarebbe stato possibile prevedere l'impiego della medesima piattaforma
- Ma *«si è tuttavia ritenuto preferibile, sia pur a costo di un leggero discostamento dal principio di delega, prevedere che in questi casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto.» (relazione illustrativa)*
- Come previsto dal comma 3, poi, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie quando la causa dell'impossibilità di effettuare la notifica con modalità telematiche **non sia imputabile al destinatario.**

# Confronto tra delega e testo delegato

- Come è noto uno degli ostacoli principali alla diffusione della notifica telematica è costituito, oltre che da quello (insuperabile) che il destinatario deve essere titolare di un domicilio digitale (ossia un indirizzo pec) a cui inviare la notifica, dal fatto che la notifica vada a buon fine, ossia che il mittente riceva una ricevuta di avvenuta consegna (RDAC).
- Quando, ad es., la casella di pec del destinatario è piena, la RDAC non è inviata dal gestore pec del destinatario, che invia un messaggio informativo. Fino ad oggi, in questa situazione, si doveva tornare alla notifica ordinaria.
- Il legislatore delegante, con l'intento di ampliare la possibilità di avvalersi della notifica telematica, prevede che l'avvocato, se l'invio della pec non sia possibile o non abbia esito positivo **per causa imputabile al destinatario** (che, per es. non ha mantenuto, né svuotato la casella, circostanza che emerge dal messaggio che l'avvocato notificante riceve dal sistema) possa provvedere ugualmente alla notifica, anzi vi debba provvedere **esclusivamente** (senza cioè ricorrere alle forme ordinarie) con la **pubblicazione sul sito web**.
- ES. PER ARUBA ARRIVA IL SEGUENT EMESSAGGIO **Errore: 5.2.2 - Aruba Pec S.p.A. - +casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. Identificativo messaggio: opec283.20170316094804.13607.02.1.69@pec.aruba.it**

# La scelta (cauta) del legislatore delegato

- Ed infatti, nel testo la previsione della pubblicazione nell'area web risulta prevista solo per caso di domicilio digitale obbligatorio a destinatario che sia **un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**
- Restano fuori i casi di domicilio elettivo (INAD) e delle pubbliche amministrazioni per i quali, **anche in caso di mancata consegna per causa imputabile (es. casella piena)** l'avvocato deve eseguire la notifica con le modalità ordinarie

# Nel 149 bis c.p.c. poi, inserito primo comma

in attuazione del criterio di delega del comma 20, lettera d), che richiede di “*adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici*”.

«L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, **quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

si tratta atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che semplifica anche l'introduzione del processo esecutivo.

+

•

○

# Per l'ufficiale giudiziario

Ribadita la regola  
uguale all'avvocato  
Ma non è prevista  
l'area web

# Il tempo delle notifiche: due commi al 147 per adeguarsi alla sent. Corte Cost. 75/2019


La consulta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

**Si è previsto che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante (al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione) e per il destinatario (nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7).**

# Nella legge 53/1994 si aggiunge....

- Per le amministrazioni pubbliche nella legge 53 1994 , nell'art. 3 bis dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la **notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;**
- Quindi il 16 ter 179/2012 (elenco dei pubblici elenchi ai fini della notifica, tra cui il registro delle PA) resta fermo (per alcuni norma inutile il 1 bis)

# Gli elenchi utilizzabili per le notifiche PEC ai sensi dell'art. 16-ter DL 179/2012



# Già era RITORNATO NEL 16 TER L'IPA (di cui al 6-ter del CAD) CON DL 76/2020

- ((1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicilia digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.))

# Problemi di diritto intertemporale

- Nell'art. 35 è contenuta una articolata disciplina transitoria che interessa molte delle norme riguardanti il processo telematico, stabilendo “che abbiano effetto” **dal 30 giugno 2023**, come regola generale, con riguardo ai procedimenti di nuova iscrizione, mentre a quelli di iscrizione pregressa si applicano le norme previgenti.

# 35 SECONDO COMMA LE DISTINZIONI

- La norma che riguarda il deposito telematico (196 quater) contenuta nel capo primo del titolo quinto TER che ha sostituito l'articolo 16 bis del decreto legge 179 del 2012, la norma che riguarda l'atto del processo redatto in formato elettronico e la sua correzione (Art. 196-quinquies ), la norma che riguarda il perfezionamento del deposito con modalità telematiche (Art. 196-sexies ), e quella che riguarda la Copia cartacea di atti depositati telematicamente (Art. 196-septies , tutte contenute nel dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, insieme all'art. 196-duodecies, delle medesime (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) “hanno effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2023** e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione”.

# L'eccezione nella eccezione

- Tuttavia, evidentemente per dare più tempo alle pubbliche amministrazioni di adattarsi, c'è una eccezione nella eccezione: ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, la norma che riguarda il deposito telematico (196 quater) e quella che riguarda il perfezionamento del deposito con modalità telematiche (Art. 196-sexies ), si applicano dal 30 giugno 2023.

# PROPOSTA UNA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA

- Per evitare di ritenere creatosi un vuoto normativo, giacchè l'art. art. 52 del decreto stabilisce che il medesimo "entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale " (ossia il 18 ottobre 2022) occorre ricordare la norma dell'art. 11, che dispone l'abrogazione che stabilisce l'abrogazione del 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 35 piuttosto che all'art. 52, ritenendo che tale abrogazione "abbia effetto" nelle scadenze rispettive del 30 giugno e 1 gennaio 2023, e che fino a tale data restino in vigore le medesime norme.
- Tale interpretazione sistematica, peraltro, risulta conforme anche alla relazione illustrativa, da cui si evince che il legislatore abbia inteso semplicemente ricollocare le disposizioni previgenti, (negli artt. 196 quater e ss. disp att. ) e non certo disporre la abrogazione tout court.
-

# La disciplina transitoria

Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli **127, terzo comma, 127-bis e 127-ter** del codice di procedura civile, quelle previste **dal Capo I del Titolo V-ter** delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo **196-duodecies** delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si **applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione**. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

# Segue art. 35

- Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere **dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data**, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-*bis* e 127-*ter* che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.



# CONCLUDENDO

- Le riforme sono imponenti, non solo per gli aspetti esaminati.
- Ma sono passi verso un cammino di Innovazione che deve essere gestito in maniera consapevole, con applicativi in grado di funzionare e affidabili.